


PERMESSI E CONGEDI



Guide Unisin Falcri Silcea

Maggio 2017

INDICE

PERMESSI E CONGEDI RETRIBUITI

Congedo matrimoniale	pag. 3
Permessi per trasloco	pag. 3
Permesso per donatori di midollo osseo	pag. 3
Permessi per visite mediche	pag. 4
Permessi per visite mediche per gravi patologie	pag. 4
Permessi per figli affetti da disturbi specifici dell'apprendimento	pag. 4
Permesso per grave infermità	pag. 5
Permessi Protezione Civile	pag. 5
Permessi Croce Rossa Italiana	pag. 6
Permesso per donatori di sangue	pag. 6
Permesso per lutto	pag. 7
Permessi per consultazioni elettorali	pag. 8
Permesso contrattuale retribuito (PCR)	pag. 8

PERMESSI NON RETRIBUITI

Permesso per motivi familiari	pag. 9
Permesso per malattia familiari	pag. 9
Permesso per giudice popolare	pag. 9
Permesso per cariche pubbliche	pag. 10
Permesso per i consiglieri di parità	pag. 10

CONGEDI NON RETRIBUITI

Concedo per motivi personali	pag. 11
Congedo per malattia	pag. 11
Concedo per tossicodipendenza/alcolismo	pag. 12
Concedo per gravi motivi	pag. 12

PERMESSI E CONGEDI RETRIBUITI

UNISIN

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

CONGEDO MATRIMONIALE

In occasione del matrimonio o di unione civile (fra persone dello stesso sesso), il collega ha diritto, a richiesta, ad un congedo retribuito di **15 giorni di calendario consecutivi**.

Il giorno in cui si celebra il matrimonio/unione civile è compreso nel periodo di fruizione del congedo matrimoniale in modo da costituire esso stesso o il primo o uno dei successivi giorni di congedo

In caso di nozze civili e successive nozze religiose, il congedo è riconosciuto solo per quelle civili.

Il congedo è riconosciuto anche in caso di ulteriori nozze/unione civile.



La richiesta scritta va presentata al Responsabile con almeno, di norma, 30 giorni di anticipo rispetto alla data di fruizione desiderata, mentre il certificato di matrimonio rilasciato dall'anagrafe e, in caso di variazione, il nuovo certificato di residenza va consegnato appena possibile.

•Riferimenti normativi : • Art. 57 CCNL 31/03/2015 • R.D.L. n. 1334/37

PERMESSI PER TRASLOCO

Al collega spetta in occasione di trasloco documentato:

- **1 giorno di permesso retribuito** in caso di trasloco per motivi personali (da documentare con fattura del trasloco o comunicazione del cambio residenza/domicilio)

In caso di trasferimenti disposti d'ufficio nei termini previsti dalla normativa contrattuale nazionale:

- **1 giorno di permesso retribuito** per trasferimenti in località distanti da oltre 100 e fino a 300 km dal luogo di residenza.
- **2 giorni di permesso retribuito** per trasferimenti oltre 300 km.

Ai giorni per trasferimento disposto d'ufficio si aggiunge anche il giorno per trasloco per motivi personali. L'utilizzo può essere a ore o a giornata intera.



PERMESSI DONATORI MIDOLLO OSSEO

In occasione della donazione di midollo osseo, il collega ha diritto, a richiesta a **permessi retribuiti per il periodo necessario** al:

- prelievo iniziale finalizzato all'individuazione dei dati genetici,
- prelievo per l'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto,
- accertamento di idoneità alla donazione.

Il donatore ha inoltre diritto **all'astensione dal lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione e per le giornate successive di degenza**.

•Riferimenti normativi : Art. 5 L. 52/01

Tali permessi sono cumulabili con i permessi donatori sangue
Il certificato medico rilasciato dell'ente specializzato deve essere presentato al Responsabile

PERMESSI PER VISITE MEDICHE

Ai colleghi che abbiano superato il periodo di prova e che abbiano già esaurito ex festività, ferie e l'eventuale credito di banca delle ore spettanti, il Responsabile può concedere **permessi orari retribuiti** per visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro comprovate da idonea certificazione.

PERMESSI PER VISITE MEDICHE PER GRAVI PATOLOGIE

Al collega affetto da **gravi patologie** (così come individuate nel regolamento del Fondo Sanitario di Gruppo – Grandi Eventi Patologici) nonché affetti da TBC spettano :



- **12 giorni annui** per visite e trattamenti connessi a tale patologie fruibili anche a ore, indipendentemente dalla disponibilità di ferie, ex festività o banca ore.

Per la fruizione il collega dovrà preventivamente richiedere autorizzazione, che avrà validità massima di due anni, via e-mail (ammtime@intesasanpaolo.com) allegando la documentazione medica attestante la grave patologia.

Per effettuare la visita si dovrà presentare richiesta scritta e, al rientro, documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante l'effettuazione e la durata della stessa

Riferimenti normativi: Accordo 7/10/2015

PERMESSI PER FIGLI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Al collega sono riconosciuti:

- **5 giorni di permesso per anno solare**, per l'assistenza a casa alle attività scolastiche del figlio affetto da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

Tali permessi saranno:

Retribuiti se utilizzati nel corso dell'anno scolastico (1 settembre – 30 giugno) e nel primo ciclo dell'istruzione (elementari e medie)

Non retribuiti se utilizzati al di fuori dell'anno scolastico o per un ciclo di istruzione successivo al primo.

La previsione è sperimentale per gli anni 2016/2017. I permessi potranno essere fruiti anche a ore (minimo 1 ora) e devono essere richiesti con un preavviso minimo di 5 giorni. Sono cumulabili con altre causali di assenza a ore (es. banca ore, PCR)

Per la fruizione, oltre alla richiesta scritta, si dovrà presentare l'attestato di iscrizione scolastica e il certificato rilasciato dal medico specialista (SSN o convenzionato) o da struttura accreditata, attestante la sussistenza del DSA

•Riferimenti normativi : • Accordo 07/10/2015



PERMESSO PER GRAVE INFERMITÀ'

Al collega compete, a richiesta, un **permesso retribuito annuale della durata massima complessiva di 3 giorni lavorativi** da fruire entro 7 giorni di calendario dall'accertamento dell'insorgenza di documentata grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici del:



- ◆ coniuge, anche legalmente separato,
- ◆ parente entro il 2° grado, anche non convivente (vedi specchietto pag. 8).
- ◆ soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia).

Occorre ricordare che :

- il collega beneficia del permesso anche qualora abbia già fruito nell'anno dei permessi retribuiti per lutto
- la certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa
- nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

La richiesta scritta va presentata al Responsabile unitamente alla documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico che attesti la grave infermità.

Riferimenti normativi : • Art. 4 L. n. 53/00 • Art. 1 DPCM n. 278/00 •

PERMESSO PROTEZIONE CIVILE

Al collega appartenente ad associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte negli appositi registri ed albi regionali, nonché inserite nell'elenco nazionale dell'agenzia di protezione civile è riconosciuto un **permesso retribuito**:

- ◆ per un **periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all'anno** nel caso di attività di soccorso e assistenza in occasione di catastrofi, calamità naturali o altri interventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- ◆ per un **periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni all'anno** nel caso di attività di soccorso e assistenza in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- ◆ per un **periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni all'anno** per attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica.

Per usufruirne occorre presentare al Responsabile la richiesta scritta e la documentazione attestante l'appartenenza ad associazioni di volontariato di Protezione Civile, la partecipazione alle attività sopra indicate e il numero di giornate.

Riferimenti normativi : • Art. 9 D.P.R. n.194/01



PERMESSO CROCE ROSSA ITALIANA

UNISIN

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

Ha diritto ad un **permesso retribuito per l'intera giornata di convocazione** dell'organo di appartenenza.

Il collega eletto all'interno degli organi della Croce Rossa Italiana come segue:

- Presidente nazionale o Vice Presidente nazionale;
- componente dell'Assemblea nazionale;
- Presidente o Vice Presidente del Comitato regionale;
- componente dell'Assemblea regionale;

Occorre ricordare che :

- ⇒ se l'adunanza si svolge in orario serale, il dipendente ha diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8.00 del giorno successivo,
- ⇒ se l'adunanza si protrae oltre la mezzanotte, il dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Ha diritto a un **permesso retribuito per partecipare alle riunioni** dell'organo di cui fa parte, ivi compresi i tempi per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro il dipendente eletto all'interno degli organi della Croce Rossa Italiana come segue:

- componente del Consiglio direttivo nazionale;
- componente del Consiglio direttivo regionale;
- componente dei Consigli esecutivi;
- componente delle Commissioni formalmente istituite

Il collega eletto deve presentare al Responsabile :

- la documentazione attestante l'avvenuta nomina;
- la richiesta scritta unitamente all'atto attestante la convocazione, almeno due giorni prima rispetto alla data di fruizione del permesso
- al rientro in servizio, l'attestazione rilasciata dalla Croce Rossa Italiana comprovante la partecipazione all'incontro.



Riferimenti normativi : • Delibera Comitato Centrale C.R.I. 289 del 24/11/07

PERMESSI DONATORI SANGUE



In occasione della donazione di sangue o di emocomponenti (non inferiore a 250 grammi), prelievo di cellule staminali emopoietiche, plasmaferesi, il collega ha diritto, a richiesta, ad un **permesso retribuito per l'intera giornata in cui effettua la donazione**.

Tra due donazioni deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 90 giorni (con eccezione per la donazione di plasma -plasmaferesi- che può essere fatta ad intervallo di due settimane l'una dall'altra).

Occorre ricordare che :

- il tetto massimo di permessi concedibili a tale titolo nell'arco di un anno corrisponde a 18 giorni,
- il permesso può essere cumulato con i permessi spettanti per la donazione del midollo osseo
- ove il dipendente limiti a talune ore e non ad un'intera giornata lavorativa la sua assenza dal servizio, dovrà essere imputato il **permesso retribuito orario**.

Il certificato medico rilasciato dall'ente trasfusionale va presentato al Responsabile.

Riferimenti normativi : • L. n. 219/05 • Art. 13 L. n. 107/90 • D. M. 8 aprile 1968

PERMESSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI



In occasione di consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie al collega chiamato a ricoprire l'incarico di:

- presidente del seggio;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- promotore del referendum;

compete, oltre al **diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni**, a fronte del servizio pubblico reso in giornata:

- ◆ di **sabato**, nel corso del quale saranno espletate le operazioni preparatorie alla votazione, **un giorno di riposo compensativo** da fruirsi il prima possibile e, comunque, entro la settimana successiva a quella in cui è maturato, ovvero, in alternativa, la monetizzazione dello stesso;
- ◆ di **domenica, 1 giorno di riposo compensativo** da fruirsi nel primo giorno utile immediatamente successivo al termine dell'impegno elettorale;
- ◆ di **lunedì** (e di **martedì**, nell'eventualità in cui le operazioni di scrutinio si protraggano in tale giornata), il diritto all'assenza giustificata dal servizio per le suddette normali giornate di lavoro, senza ulteriori trattamenti di carattere economico/normativo aggiuntivi.

Il collega dovrà presentare al Responsabile :

- ⇒ la documentazione rilasciata dagli uffici competenti all'atto della nomina
- ⇒ al termine della consultazione elettorale, il certificato di presenza al seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e dell'orario di chiusura del seggio, data e timbro della sezione e firma del Presidente del seggio;
- ⇒ la richiesta scritta, a fronte della giornata di sabato precedente la consultazione elettorale di riposo compensativo ovvero di liquidazione della retribuzione.

Riferimenti normativi : • Art. 11 L. n. 53/90 • Art. 1 L. n. 69/92

PERMESSO CONTRATTUALE RETRIBUITO (PCR)

Al collega, inquadrato nelle Aree Professionali, spettano, in base al Contratto Nazionale, **7 ore e 30 minuti annuali**, utilizzabili nel limite minimo di 15 minuti e successivi multipli, usufruibili dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Occorre ricordare che...

- Se non utilizzato non è procrastinabile l'anno successivo.
- Nell'anno di assunzione è riconosciuto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
- Per le assenze non retribuite è ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza.

Ai colleghi con **contratto a tempo parziale**—non avendo le 23 ore di riduzione d'orario annua della Banca delle Ore—spettano **4 giornate di PCR**, riproporzionati secondo l'orario effettuato, utilizzabile nel limite minimo di 15 minuti e successivi multipli, usufruibili dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Nell'anno di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno (o viceversa), la spettanza verrà ripartita in proporzione alle ore lavorative per i diversi periodi dell'anno.

Riferimenti normativi : • Art. 35 e 100 CCNL 31/03/2015

PERMESSO PER LUTTO

Ai colleghi compete, a richiesta, un **permesso retribuito** della durata massima di **3 giorni lavorativi** da fruire entro 7 giorni di calendario dall'evento, in caso di decesso del:


- ◆ coniuge, anche legalmente separato
- ◆ parente entro il 2° grado, anche non convivente
- ◆ soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia)
- ◆ parente o affine, purché convivente.

Occorre ricordare che :

- il permesso è cumulabile con eventuali ulteriori permessi per lutto dovuti per lo stesso evento nei confronti di altri soggetti di cui sopra
- il collega beneficia del permesso anche qualora abbia già fruito nell'anno dei permessi per grave infermità
- la convivenza del parente o affine deve essere certificata con la presentazione dello stato di famiglia.

In caso di decesso di un soggetto componente la famiglia anagrafica, di un parente oltre il 2° grado o di un affine è necessario produrre anche lo stato di famiglia che ne certifichi l'appartenenza/convivenza che insieme alla certificazione dell'evento vanno presentate al Responsabile.

Riferimenti normativi : • Art. 4 L. n. 53/00 • Art. 1 DPCM n. 278/00



PERMESSI NON RETRIBUITI

UNISIN

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

Ai colleghi che abbiano superato il periodo di prova, potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive, **permessi non retribuiti per motivi di carattere personale o familiare nel limite massimo di 5 giorni lavorativi per singolo anno solare.**

Detti permessi dovranno essere richiesti in forma scritta all' Ufficio del Personale per il tramite del Responsabile.

PERMESSO PER MALATTIA FAMILIARI

Al collega che abbia superato il periodo di prova sono riconosciuti, a richiesta, **5 giorni di permesso non retribuito per anno solare**, per assistenza per malattia di:

- Coniuge, figli (anche adottivi/affidati) genitori, fratelli, nipoti "ex filio"
- Ogni altro soggetto convivente (certificato con stato di famiglia)

I permessi possono essere utilizzati anche a mezza giornata, non possono essere collegati a ferie nel periodo giugno-settembre e 15/12 – 15/1 e si aggiungono ai permessi per malattia del figlio. Devono essere corredati da **idonea documentazione medica**.



PERMESSO PER GIUDICE POPOLARE



Il collega nominato giudice popolare ha diritto a fruire di permessi non retribuiti per il tempo necessario all'espletamento del proprio mandato.

Il collega dovrà presentare al Responsabile :

- ⇒ Richiesta scritta unitamente all'atto di nomina
- ⇒ al rientro in servizio la documentazione rilasciata dall'organo giudiziario attestante la partecipazione alle sedute.

Riferimenti normativi : • Legge n. 287/51 Art. 11—Legge n. 300/70 Art. 31

PERMESSO PER CARICHE PUBBLICHE

Il collega che ricopre cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può usufruire sia di permessi retribuiti che non retribuiti nonché a richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata del mandato stesso.



Il collega che riveste una carica pubblica non può essere soggetto a trasferimento, senza il suo consenso espresso.

L'azienda è tenuta ad esaminare con criteri di priorità l'eventuale richiesta di avvicinamento al luogo in cui il dipendente eletto è chiamato a svolgere il mandato amministrativo.

Riferimenti normativi : • D.Lgs n 267/00 Art. 79 comma 1,3,4 e 5.—D.Lgs n 267/00 Art. 81- L. n.300 Art. 31

PERMESSO PER I CONSIGLIERI DI PARITA'

Il collega eletto Consigliere di Parità spettano permessi retribuiti pari a:

- 50 ore lavorative al mese se Consigliere di Parità Nazionale o Regionale
- 30 ore lavorative al mese se Consigliere di Parità Provinciale

Spettano inoltre, senza distinzione di territorialità, permessi non retribuiti per l'espletamento dell'incarico nella misura massima stabilita annualmente con decreto ministeriale.

Riferimenti normativi : • D.Lgs n 198/06 Art. 17 comma 1 e 5.



CONGEDI NON RETRIBUITI

Con il termine "aspettativa" ci si riferisce all'abbandono dell'attività lavorativa per un determinato periodo di tempo senza per questo perdere il posto.

La legge, infatti, prevede che il lavoratore possa chiedere al proprio datore di lavoro un periodo di aspettativa la cui durata è stabilita dalla legge stessa e durante il quale non ha diritto alla retribuzione ma solo alla conservazione del posto di lavoro.

Occorre ricordare che oltre alla perdita della retribuzione :

- Si verificherà una riduzione dell'anzianità ai fini pensionistici
- Ogni mese intero di assenza riduce di un dodicesimo la spettanza delle ferie, della Banca delle ore, il PCR, il VAP e l'eventuale sistema incentivante.
- I giorni di ex festività che cadono durante l'aspettativa verranno persi
- Le giornate festive comprese tra due giorni lavorativi in aspettativa, vengono considerate anch'esse giornate non retribuite.

CONGEDO PER MOTIVI PERSONALI

Superato il periodo di prova, il collega può ottenere su richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, **un'aspettativa non retribuita della durata massima di un anno** per :

- ◆ motivi di studio,
- ◆ familiari e/o personali
- ◆ svolgimento delle attività di volontariato.

Il collega deve presentare al Responsabile, con almeno 10 giorni di anticipo, la richiesta scritta motivata ed eventualmente corredata da idonea documentazione.

Riferimenti normativi : • Art. 57 CCNL 31/03/2015 - L. n. 266/91

CONGEDO PER MALATTIA

Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre il periodo di comporto, il collega con contratto a tempo indeterminato, prima della scadenza di detto termine, può chiedere di essere collocato in **aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi** e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità.

La durata di più periodi di aspettativa **non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio**.

Trascorso il periodo sopra descritto, il collega che non risulti in grado di riprendere il servizio, può fruire a richiesta di un **ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno**.

Riferimenti normativi : • Art. 58 CCNL 31/03/2015



CONGEDO PER TOSSICODIPENDENZA/ALCOLISMO

Il collega a tempo indeterminato, che si dovesse trovare in uno stato di tossicodipendenza o alcolismo cronico, accertato dalle strutture sanitarie pubbliche, ha diritto a richiedere un periodo di **aspettativa non retribuita** per potersi sottoporre ad un programma terapeutico e di riabilitazione **per un periodo non superiori a 3 anni.**

Riferimenti normativi : • Art. 124 DPR 309/90—Art. n. 15 L. n. 125/01—Art. 58 CCNL 31/03/2015

CONGEDO PER GRAVI MOTIVI

Al collega è riconosciuto un **congedo non retribuito di massimo 2 anni** (continuativi o frazionati), **nell'arco dell'intera vita lavorativa** in caso di gravi motivi relativi:

- al dipendente stesso (esclusa la malattia),
- alla propria famiglia anagrafica,
- ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo degli alimenti
- ai portatori di handicap, sino al 3° grado anche non conviventi.

Per l'ottenimento è necessario presentare richiesta, con almeno 10 giorni di anticipo, adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione.

L'Azienda è tenuta, entro 10 giorni, a comunicare l'esito al dipendente, motivando eventuale diniego. Possono essere richieste periodicamente verifiche della permanenza del grave motivo.

Il congedo **NON** è cumulabile con l'aspettativa per motivi personali prevista dal CCNL mentre **è cumulabile** con il congedo straordinario retribuito per assistenza a portatore di handicap grave nel **limite massimo complessivo, tra le due tipologie, di 2 anni nell'arco della vita lavorativa.**

